

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ORTICOLA ITALIANA

Correva l'anno 1953 quando, in occasione delle manifestazioni del bicentenario dell'Accademia dei Georgofili e precisamente il 12 dicembre, quarantadue soci fondatori costituirono ufficialmente la *Società Orticola (ortoflorofruitticoltura) Italiana*.

Lo statuto originale, di seguito riportato, fu pubblicato sulla Rivista della Ortoflorofruitticoltura Italiana (già Rivista della Società Toscana di Orticoltura, periodico mensile fondato nel 1876), n. 11-12 Novembre-Dicembre 1953 (Volume XXXVII).

A differenza di altre società scientifiche, nella SOI entrarono da subito non solo studiosi, ma anche tecnici ed esperti operanti sull'intero territorio nazionale e, come ben specificato nell'articolo, con questo atto si colmò la mancanza nel nostro Paese di un *Ente culturale avente indiscutibile prestigio e che rappresentasse il consesso atto a valorizzare il nostro genio inventivo, a custodire gelosamente le nostre tradizioni, ad accogliere, coordinare, facilitarne la realizzazione di tante proficue iniziative già avviate o solo programmate*.

Nell'articolo di presentazione emergono inoltre altri due aspetti singolari, ovvero:

- 1) La costituzione della SOI servì ad adeguare l'intero settore ortoflorofruitticolo nazionale a quello di altri paesi Europei e di oltre Oceano, le cui Istituzioni erano particolarmente prospere e vivaci;
- 2) sin dall'origine, la SOI si distinse da tutte le altre società di settore perché ha avuto la singolare ventura di esistere già prima di essere nata.

Considerando gli scopi prefissati 65 anni or sono e riportati nell'Art. 1, come non essere ancora oggi concordi poiché valevoli più che mai, ovvero:

La SOI ha lo scopo di promuovere studi, ricerche ed iniziative tendenti a favorire il progresso, il miglioramento, la diffusione e l'incremento dell'ortoflorofruitticoltura, la tutela dei giardini e del patrimonio arboreo nazionale, nonché di mantenersi in contatto con similari Società straniere e partecipare a manifestazioni estere che abbiano scopi analoghi a quelli della Società.

Alberto Palliotti

Rivista della Ortoflorofrutticoltura Italiana

Anno 78° - Volume XXXVII - N. 11-12

Novembre-Dicembre 1953

Per il progresso dell'Ortoflorofrutticoltura

La costituzione ufficiale della SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA nel quadro delle manifestazioni del bicentenario dell'Accademia dei Georgofili

Nel quadro delle manifestazioni del suo bicentenario, la gloriosa Accademia dei Georgofili ha ufficialmente costituito, nella sala delle adunanze, il giorno 12 dicembre 1953, la *Società Orticola (ortoflorofrutticola) Italiana (S.O.I.)* a carattere culturale.

I precedenti sono noti e già lo scorso anno questa Rivista (N. 3-4, 1952) riferì ampiamente sulle riunioni tenute in Firenze presso l'Accademia dei Georgofili, svoltesi con l'intervento di numerosi studiosi e tecnici, mentre da ogni parte d'Italia pervennero adesioni. Fu allora rilevato, tra l'altro, quanto segue:

« In un Paese come il nostro, che ha antiche tradizioni nel campo dell'ortoflorofrutticoltura ed il cui primato fu espresso in forma così solenne dai Georgici latini, mancava un Ente culturale avente indiscutibile prestigio e che rappresentasse il consesso atto a valorizzare il nostro genio inventivo, a custodire gelosamente le nostre tradizioni, ad accogliere, coordinare, facilitarne la realizzazione di tante proficue iniziative già avviate o solo programmate.

Si può dire, che la Società nazionale di Ortoflorofrutticoltura, distinguendosi da tutte le altre, ha avuto la singolare ventura di esistere già prima di essere nata, perché in molti italiani era non solo vivo il desiderio di avere tale Ente, ma non mancava occasione, nelle riunioni delle Società Orticole regionali, nei consessi nazionali ed esteri per deplorare, con tanta amarezza, anche senza manifestazioni esteriori, la grave lacuna del nostro Paese, specie di fronte alle prospere Istituzioni nazionali di molti paesi Europei e di quelli di oltre Oceano.

Merita di essere in primo luogo ricordata l'opera della gloriosa Accademia dei Georgofili che già un secolo fa promosse una Società Orticola a carattere regionale, la quale tanto ha contribuito al progresso della Ortoflorofrutticoltura italiana, quella della Scuola di Pomologia, illustrata dal Valvassori, quella della A.O.P. e di altri Enti e numerosi cultori e studiosi ».

I soci fondatori e ordinari che il 12 dicembre 1953 hanno partecipato alla costituzione della *Società Orticola Italiana* hanno vissuto momenti di onorate memorie nel ricordo dei principi professati dall'Accademia, alla quale hanno espresso la viva riconoscenza di coloro che hanno a cuore il divenire delle nostre più tipiche produzioni.

All'Assemblea era presente il Presidente dell'Accademia prof. Renzo Giuliani, il Vice Presidente prof. Camparini e numerosi studiosi e tecnici di tutte le regioni d'Italia.

Letto ed approvato lo Statuto della Società, elaborato da apposite Commis-



La costituzione ufficiale della *Società Orticola Italiana* nella sede dell'Accademia dei Georgofili. In alto: il Prof. Alessandro Morettini e la Sig.na Sgaravatti (in rappresentanza del padre dott. Erinós) firmano l'Atto costitutivo alla presenza del Notaro dott. Nizzi Nuti. Al centro: il tavolo della Presidenza mentre si svolgono le operazioni di voto; da destra a sinistra: il Prof. Angelo Camparini, Vice Presidente dell'Accademia il Prof. Renzo Giuliani, Presidente, e il Prof. Nino Breviglieri. In basso: Un angolo della sala dell'Accademia dei Georgofili mentre gli intervenuti seguono la lettura dello Statuto.

sioni di studio e che riportiamo in seguito, si è proceduto alla firma dell'atto costitutivo con rogito del Notaro Dott. Andrea Nizzi Nuti.

I Soci fondatori sono i seguenti :

Anfossi Dott. Luigi (Albenga); Ansaloni Dott. Edo (Bologna); Baldini Dott. Enrico (Firenze); Baravalle Avv. Carlo (Torino); Bargioni Dott. Giorgio (Ferrara); Barni Rag. Vittorio (Pistoia); Basso Dott. Maurizio (Pisa); Bianchi Cav. del Lavoro Cesare (Pistoia); Bonfiglioli Dott. Oscar (Bologna); Bozzini Prof. Gino (Verona); Breviglieri Prof. Nino (Pisa); Carlone Prof. Raffaele (Torino); Cavicchi Rag. Luigi (Ferrara); Contini Bonacossi Conte Dott. Alessandro Augusto (Firenze); Ciferri Prof. Raffaele (Pavia); Donno Prof. Giacinto (Portici); Frescobaldi Mar.se Dott. Lamberto (Firenze); Fumelli Dott. Aldo (Pisa); Ferraguti Dott. Alfonso (Ferrara); Fortusini Cav. Duilio (Voghera); Gola Conte Carlo (Milano); Grossi Mar.se Dott. Piero (Firenze); Ingegnoli Dott. Tommaso (Milano); Landi Dott. Pasquale Emilio (S. Frediano a Settimo - Pisa); Morettini Prof. Alessandro (Firenze); Niccoli Dott. Nello (Firenze); Pironti Di Campagna Duca Nicola (Roma); Pirovano Prof. Alberto (Roma); Poli Dott. Guido (Pisa); Porcinai Prof. Pietro (Firenze); Rapa Per. Agr. Carlo (Albenga); Ratti Cav. del Lavoro Giuseppe (Torino); Romanò Alessandro (Bologna); Scagliarini Giovanni (Finale Emilia); Scaramuzzi Dott. Franco (Firenze); Sonnoli Per. Agr. Ubaldo (Pescia); Sgaravatti Dott. Erinos (Padova); Tournon Conte Sen. Adriano (Torino); Turlini Dott. Giacinto (Rivoltella - Lago di Garda); Visocchi Prof. Vincenzo (Firenze); Zappi Recordati Conte Dott. Antonio (Roma); Zucchini Prof. Mario (Roma).

Subito dopo la costituzione della *Società Orticola Italiana*, il Prof. Giuliani, Presidente dell'Accademia ha pronunciato il seguente discorso :

« Come Presidente dell'Accademia economico-agraria dei Georgofili desidero anzitutto porgere il saluto e il ringraziamento cordiale a Voi tutti che siete intervenuti a questa cerimonia conclusiva nella quale l'auspicata *Società Orticola Italiana* è ormai un fatto compiuto. Voi che siete più competenti di me in materia ortoflorofrutticola sapete quanta importanza noi attribuiamo alla costituzione di questa Società il cui scopo ed il cui programma sono chiaramente specificati nell'Art. 1 dello Statuto, che è stato letto ed approvato. Indubbiamente gli ortoflorofrutticoltori rappresentano la parte eletta dell'agricoltura italiana. È a tutti nota la loro passione il loro entusiasmo, la loro preparazione. Epperò la costituzione di una Società a carattere nazionale la quale ha sopra tutto scopi culturali ed anche scopi pratici, rappresenta una organizzazione di cui c'è da meravigliarsi che non si sia prima di oggi proceduto alla costituzione. È bensì vero che già esistevano ed esistono delle Società a carattere regionale che hanno esplicato una attività notevole, ma era veramente sentito il bisogno di una Associazione a carattere nazionale alla cui realizzazione voi tutti avete efficacemente collaborato. L'Accademia attribuisce a suo grande onore quello di aver contribuito con la sua autorità alla realizzazione di questa Società e non senza ragione abbiamo ritenuto opportuno inserire fra le manifestazioni del bicentenario della nostra Accademia la costituzione di un così auspicato Sodalizio. Nei suoi due secoli di vita la nostra Accademia, come ben sapete, si è fatta promotrice di iniziative tra cui quelle riguardanti la costituzione di associazioni e di Enti a carattere agrario: basti pensare alla Scuola di Pomologia, attualmente Istituto Tecnico Agrario Specializzato in Ortoflorofrutticoltura di Firenze, alla Stazione di Entomologia, alla Società Orticola Toscana ed altri ancora.

Conformemente a questa tradizione, l'Accademia ha voluto, in questa occasione, farsi promotrice della realizzazione della Società Orticola, giacché l'idea della costituzione di un Ente nazionale non è di oggi, ma un'idea che già da tempo venne lanciata e caldeggiata da molti di Voi e dalla stampa tecnica. E poiché

la Società, ripeto, è ormai un fatto compiuto, io porgo il saluto e l'augurio più fervido alla nuova Società Orticola Italiana per la quale esprimo la fiducia e formulo l'augurio che possa effettivamente esplicare nel Paese quella funzione che è così chiaramente esposta nel primo articolo del suo programma. E a questo proposito mi permetto di far rilevare come le Istituzioni in genere e le Associazioni in particolare sono tanto più efficienti e più realizzatrici in quanto i suoi membri esplicano un'attività concreta e continuativa. Non basta aderire alla Società, non basta avere sottoscritto la firma di Socio fondatore o di Socio ordinario, non basta essere eletti alle cariche di Presidente delle Sezioni o di Consigliere, ma è necessario



Un gruppo di Soci fondatori ed ordinari presenti alla costituzione della Società Orticola Italiana. Da sinistra a destra: Conte Carlo Gola, Contessa Nita Stross Radicati, Marchese Piero Grossi, Prof. Carlo Capucci, Rag. Vittorio Barni, Per. Agr. Luigi Rossi, Duca Nicola Pironti di Campagna, Prof. Renzo Giuliani, Cav. del Lavoro Giuseppe Ratti.

che ciascuno nel proprio campo dia alla nuova Società contributo effettivo della sua opera e collaborazione; ed è soltanto così che il nuovo Ente potrà effettivamente raggiungere gli obiettivi per i quali è stato costituito.

Da questo momento la Società inizia la sua vita, la sua attività e i rapporti tra la nuova Società e l'Accademia saranno indubbiamente anche in avvenire rapporti non soltanto di cordialità ma anche rapporti di collaborazione.

Tutte le volte che la nuova Società riterrà opportuno di indire dei convegni e delle riunioni in Firenze la nostra Accademia sarà ben lieta e orgogliosa di dare ospitalità a quelle riunioni e quei congressi nei quali voi vorrete discutere i vostri programmi e i vostri problemi.

Ciò premesso io vi invito a procedere alla elezione delle cariche Sociali a

norma dello Statuto. E pertanto invito gli intervenuti a procedere alla nomina del Presidente delle operazioni di voto e di scrutinio » (*calorosi applausi*).

Il Conte Gola, Presidente della Società Orticola Lombarda, a nome di tutti gli intervenuti, ha rivolto al Presidente, al Vice Presidente e a tutta l'Accademia espressioni di viva riconoscenza, bene augurando per una attività feconda della nuova Istituzione (*vivi applausi*).

Il Conte Gola stesso a nome dei presenti propone che il Presidente dell'Accademia dei Georgofili presieda le operazioni per la nomina dei consiglieri. (*applausi*).

La riunione ha riaffermato la decisa volontà dei presenti di bene operare nel precipuo interesse dell'ortoflorofrutticoltura italiana; gli intervenuti sono stati poi invitati ad un signorile rinfresco offerto dall'Accademia dei Georgofili.

Il Vice Presidente dell'Accademia, Prof. Angelo Campanini, ha poi riferito sulle proposte dei Comitati provvisori e quindi si è poi proceduto alla elezione del Consiglio Direttivo; lo scrutinio delle schede segrete ha dato il seguente risultato:

FLORICOLTURA: Barni rag. Vittorio (Pistoia), Bensa per. agr. Stefano (Sanremo), Calvino prof. Eva Mameli (Sanremo), Delle Cave cav. Domenico (Napoli), Gola conte Carlo (Milano), Grossi marchese Piero (Firenze), Megna dott. Giuseppe (Palermo), Porcinai prof. Pietro (Firenze), Ratti cav. del lavoro Giuseppe (Torino).

FRUTTICOLTURA: Ansaloni dott. Edo (Bologna), Bonfiglioli dott. Oscar (Bologna), Breviglieri prof. Nino (Pisa), Carlone prof. Raffaele (Torino), Marinucci prof. Mario (Perugia), Morettini prof. Alessandro (Firenze), Pirovano prof. Alberto (Roma), Todeschini prof. Attilio (Verona), Zucchini prof. Mario (Roma).

ORTICOLTURA: Anfossi dott. Luigi (Albenga), Carrante prof. Aurelio (Roma), De Corato dott. Antonio (Bari), Ingegnoli dott. Tomaso (Milano), Landi dr. Pasquale Emilio (Pisa), Maliani dott. Cirillo (Roma), Sgaravatti dott. Erinos (Padova), Turchi dr. Antonio (Ferrara), Valle per. agr. Angelo (Albenga).

Il 9 gennaio 1954 avrà luogo una riunione, in coincidenza della celebrazione ufficiale del Bicentenario dei Georgofili, per l'elezione del Presidente Generale della Società, dei Presidenti e dei Vice Presidenti di specializzazione.

L'Accademia dei Georgofili ha posto a disposizione i propri locali dell'Ufficio di Segreteria, nella fase iniziale di attività del Sodalizio.

Si sono adunque, poste le basi per l'iniziale funzionamento di quel Sodalizio che, da tutti invocato, opererà con la collaborazione viva e tenace di coloro che hanno a cuore il divenire delle nostre più tipiche colture, senza privilegi per alcuno, per coordinare promuovere e avviare a soluzione tanti problemi scientifico-tecnici e di aggiornamento e svolgere azione di propulsione per il miglioramento ed il proficuo collocamento dei vari prodotti.

Le grandi possibilità dell'ortoflorofrutticoltura italiana e la sua delicata situazione attuale impongono un potente sforzo da parte dei privati, degli Enti e dello Stato che, aderendo e collaborando anche con un apposito Sodalizio culturale, potranno favorire il conseguimento di quelle finalità, le quasi significano un simultaneo progresso quantitativo e qualitativo delle produzioni della frutta, dei fiori e degli ortaggi.

Tutti coloro che sono direttamente o indirettamente interessati alla produzione, all'industria ed al migliore collocamento dei prodotti sono invitati ad inviare la loro adesione ed a fornire quei suggerimenti che possono portare un apprezzato contributo alla migliore attività della *Società Orticola Italiana*. Le adesioni dovranno essere indirizzate presso l'Accademia dei Georgofili — Logge degli Uffizi — Firenze.

L'ORTOFLOROFRUTTICOLTURA ITALIANA

STATUTO DELLA SOCIETÀ ORTICOLA ITALIANA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1°

È costituita la Società Orticola Italiana, S.O.I., con sede in Firenze.

Essa ha lo scopo di promuovere studi, ricerche ed iniziative tendenti a favorire il progresso, il miglioramento, la diffusione e l'incremento dell'ortoflorofrutticoltura, la tutela dei giardini e del patrimonio arboreo nazionale, nonché di mantenersi in contatto con similari Società straniere e partecipare a manifestazioni estere che abbiano scopi analoghi a quelli della Società.

La Società non persegue alcun fine di carattere speculativo e di diretta difesa degli interessi di categoria.

ART. 2°

La Società è suddivisa in tre specializzazioni: per la *Floricoltura*, per la *Frutticoltura* e per l'*Orticoltura*.

La Società potrà, inoltre, creare Sezioni in tutti quei centri ove il numero dei Soci raggiunga un minimo di 50 (cinquanta) iscritti. La Sezione verrà creata con deliberazione del Consiglio e su richiesta di almeno 20 (venti) Soci dove non esistono Società affiliate.

DEI SOCI

ART. 3°

Possono far parte della Società persone fisiche e persone giuridiche (Enti e Sodalizi).

I Soci si distinguono in: a) *Onorari*, b) *Fondatori*, c) *Benemeriti*, d) *Ordinari*, e) *Aggregati*.

Gli Enti e Sodalizi possono dare la loro adesione in uno dei modi seguenti: a) quali Soci singoli, b) quali Affiliati, c) trasformandosi in Sezioni della S.O.I., quando abbiano con essa analogia di finalità associative. Tale ultimo requisito sarà stabilito a giudizio insindacabile del Consiglio Generale.

I Soci Fondatori sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo della S.O.I., versando, oltre alla quota annuale di associazione per Socio Ordinario o Benemerito, una volta tanto una somma non inferiore a Lire 15.000.

I Soci Onorari sono scelti fra personalità italiane e straniere che nel campo dell'orticoltura godono di riconosciuta fama, ovvero che abbiano dato un cospicuo contributo alla Società ed alle sue finalità. Non possono superare il numero di 10 (dieci) per ciascuna specializzazione e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio. Godono di tutti i diritti dei Soci Ordinari e sono esenti dal pagamento di contributi sociali.

I Soci Benemeriti sono coloro che, dopo l'avvenuta costituzione della S.O.I., oltre ad assumere gli impegni di Socio Ordinario versano una tantum un contributo non inferiore a Lire 25.000, (venticinquemila).

I Soci Ordinari sono quelli che assumono l'impegno triennale di corrispondere il contributo annuo associativo nella misura che, su proposta del Consiglio, viene annualmente approvata dall'Assemblea.

L'ammissione dei Soci è decisa inappellabilmente dal Consiglio in base a domanda accompagnata dalla firma di presentazione di due Soci e dal versamento della quota d'ammissione di Lire 1.000 (mille).

I Soci Fondatori, Onorari, Benemeriti e Ordinari hanno diritto di voto nella Assemblea e di elezione alle cariche sociali.

I Soci Aggregati sono coloro che assumono l'impegno annuale di corrispondere la quota determinata dal Consiglio accettando il presente Statuto. Essi non hanno bisogno di presentazione né pagano quota di ammissione e non hanno diritto a voto.

La qualifica speciale di *Soci Aggregati Benemeriti* verrà conferita agli Enti Pubblici e privati, alle Società Commerciali nelle persone che ne hanno la rappresentanza, e a persone fisiche che corrispondano un annuale speciale contributo da fissarsi dal Consiglio a favore della Specializzazione o delle Specializzazioni alle quali detti Soci aderiscono.

ART. 4°

Tutti i Soci per il solo fatto dell'iscrizione accettano il presente Statuto.

AFFILIATI

ART. 5°

Possono domandare di far parte della S.O.I. in qualità di *Affiliati* le Associazioni formatesi prima della costituzione della Società ed aventi con essa analogia di finalità statutarie, che si impegnino di versare annualmente il contributo particolare concordato dal Consiglio della S.O.I. in relazione al numero dei loro aderenti e calcolato in ragione di 100 (cento) aderenti o frazione; e di accettare, per la sola parte dei loro programmi che abbia riflessi sul piano nazionale e internazionale, l'autorità coordinativa della S.O.I.

Tutti i loro Associati hanno diritto: a) al libero accesso ai locali che siano a disposizione della Società; b) a frequentare la biblioteca della Società; c) ad una eventuale riduzione sulle quote di partecipazione alle manifestazioni indette dalla Società; d) ad una riduzione, da fissarsi dal Consiglio Generale, sulla quota di abbonamento del Bollettino d'Informazioni e di eventuali Riviste, sul prezzo di copertina degli Atti e di altre pubblicazioni edite dalla Società.

DOVERI DEI SOCI

ART. 6°

Nella domanda di ammissione i richiedenti dovranno precisare la Specializzazione (Floricoltura, Frutticoltura, Orticoltura) alla quale desiderano iscriversi e dovranno dare tutte le altre indicazioni comprese nella scheda fornita dalla Società, nonché indicare in modo preciso l'indirizzo al quale saranno diretti in-

viti per le Adunanze, comunicazioni, pubblicazioni, ecc. sino a che il Socio non notifichi, con lettera raccomandata diretta alla Segreteria, un nuovo recapito.

I Soci aventi diritto a voto non possono iscriversi in più di una specializzazione; è tuttavia in loro facoltà di iscriversi nella altre due, o in una sola di esse in qualità di soci aggregati.

I Soci hanno l'obbligo di pagare alle scadenze fissate dal Consiglio le quote d'iscrizione e quelle annuali fissate per ogni categoria.

ART. 7°

L'obbligazione associativa triennale dei Soci Fondatori, Benemeriti e Ordinari e quella annuale dei Soci Aggregati si intende tacitamente rinnovata per egual periodo qualora non siano fatte pervenire alla Società e per iscritto le dimissioni non meno di 60 giorni prima della data di scadenza dell'obbligazione.

Alle dimissioni, se del caso, deve accompagnarsi il saldo dei dovuti contributi sociali.

ART. 8°

Il Socio moroso nel pagamento delle quote è invitato dalla Segreteria, con lettera raccomandata, a mettersi in regola entro un mese e, decorso inutilmente tale termine, la Segreteria è autorizzata ad emettere tratta.

Il Consiglio può ordinare la cancellazione dal ruolo dei Soci morosi, salva e riservata ogni azione legale.

DIRITTI DEI SOCI

ART. 9°

Tutti i Soci, salvo quanto è disposto all'art. 5 per i Soci Aggregati, hanno diritto: a) al libero accesso nella Sede e nei locali a disposizione della Società; b) a frequentare la biblioteca sociale; c) a ricevere gratuitamente una copia del Bollettino d'informazioni della Società; b) a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla Società con ingresso gratuito e con le altre eventuali agevolazioni; e) ad una riduzione da fissarsi dal Consiglio Generale sul prezzo di abbonamento di eventuali Riviste o sul prezzo di copertina degli Atti e di altre pubblicazioni edite dalla Società.

ART. 10°

Il nome dei Soci, distinti per categoria, andranno iscritti in apposito Albo depositato presso la Sede Sociale e reso pubblico nel modo che il Consiglio stabilirà.

PATRIMONIO E BILANCI

ART. 11°

Il Patrimonio della Società è costituito: a) dalle quote di iscrizione dei Soci Ordinari, dalle quote versate una volta tanto dai Soci Fondatori e Benemeriti; b) dalle somme versate una tantum dalle Società ed Enti Affiliati; c) da lasciti e donazioni; b) dalle somme versate da Enti o persone per un determinato e preciso scopo; e) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari della Società.

ART. 12°

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e scade il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio Preventivo preordina l'attività economica di cui il Consiglio propone programmaticamente lo svolgimento nel susseguente esercizio.

Il Bilancio consuntivo dimostra l'esercizio sociale avendo nella parte attiva gli interessi della somma di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente articolo 11 e le quote annuali dei Soci ed i proventi vari.

L'Assemblea può deliberare l'erogazione delle somme che costituiscono patrimonio come delle alienazioni, permutate, degli investimenti, salvo quanto riguarda le somme elargite per specifici scopi che saranno devolute per il raggiungimento dei fini espressi nell'atto di elargizione.

DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 13°

Gli organi della Società sono :

- a) l'Assemblea dei Soci (art. 14).
- b) Il Consiglio Direttivo Generale (art. 15).
- c) La Giunta esecutiva (art. 16).
- d) Il Consiglio di Presidenza (art. 17).
- e) Il Consiglio di Specializzazione (art. 18).
- f) Il Segretario Generale (art. 19).
- g) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti (art. 20).
- h) Il Collegio dei Proviviri (art. 21).

Gli eletti durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Le cariche sono onorifiche ad eccezione del Segretario Generale e dei Segretari di Specializzazione che possono essere retribuiti.

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14°

L'Assemblea viene convocata in sede ordinaria dal Consiglio entro il mese di Marzo di ogni anno per l'approvazione dei Bilanci, per la nomina delle cariche sociali e la determinazione dei contributi sociali e delibera su quanto di sua competenza.

La convocazione viene fatta a mezzo di avviso pubblicato nel Bollettino della Società e con avviso a stampa, spedito ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata, unito alla scheda di votazione.

Nell'avviso sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo di convocazione nonché l'ordine del giorno.

Può essere inoltre convocata in sede straordinaria ogni qual volta il Consiglio o il Presidente lo reputino necessario o ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci Onorari e Ordinari.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto Sociale sullo scioglimento della Società e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la metà

più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza relativa dei Soci votanti, salvo quanto disposto nell'art. 22 di questo Statuto.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio avente diritto a voto, non componente del Consiglio, con delega scritta.

Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

I Soci potranno votare ritornando alla Sede Sociale la scheda loro inviata chiusa in doppia busta delle quali l'esterna porterà le generalità del votante e la interna sarà quella tipo inviata dal Consiglio e non dovrà recare alcuna indicazione o contrassegno. Tali buste dovranno giungere alla Presidenza prima dell'inizio dello scrutinio.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE

ART. 15°

Il Consiglio Direttivo Generale si compone di 28 membri (Un Presidente e 9 Consiglieri per ogni specializzazione).

L'Assemblea elegge i 27 Consiglieri (9 per specializzazione) questi a loro volta eleggono nel proprio seno il Presidente Generale che ha la rappresentanza e la firma sociale.

Una volta eletto il Presidente, il Consiglio viene reintegrato con quel Socio che ha avuto il maggior numero di voti nelle elezioni a Consigliere nella specializzazione che ha fornito il Presidente.

Il Consiglio elegge inoltre il Segretario Generale, che può essere estraneo al Consiglio purché Socio, nonché gli altri funzionari ed impiegati che si renderanno necessari.

I Presidenti di Specializzazione di cui all'art. 18 hanno funzione di Vice Presidenti nel Consiglio Generale.

Il Consiglio Direttivo Generale amministra i fondi della Società e procede alle assegnazioni delle quote dei fondi stessi a favore delle tre Specializzazioni di Floricoltura, Frutticoltura e Orticoltura; prende tutte quelle decisioni di massima riguardanti lo sviluppo della Società e le sue concrete manifestazioni.

È presieduto dal Presidente che può delegare in caso di un impedimento, uno dei Vice Presidenti e sostituirlo.

Le sedute del Consiglio Direttivo Generale sono valide con la presenza di almeno 14 membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.

Nel caso di cessazione dalla carica di un Consigliere esso sarà sostituito con quello che immediatamente lo segue nella graduatoria delle elezioni nella Specializzazione.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 16°

La Giunta Esecutiva che è formata dal Presidente Generale dai tre Presidenti di Specializzazione e dai sei Vice Presidenti, provvede assieme al Presidente Generale a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio e in caso di urgenza può prendere deliberazioni impegnative che però dovranno essere ratificate nel primo Consiglio.

ART. 17°

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente Generale e dai tre Presidenti di Specializzazione. Le delibere vengono prese a maggioranza relativa.

CONSIGLIO DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 18°

Il Consiglio di Specializzazione è formato dai nove Consiglieri eletti dall'Assemblea per ogni Specializzazione che nominano fra loro un Presidente, due Vice Presidenti. Il Consiglio di Specializzazione nomina, inoltre, un Segretario, che può essere, purché Socio, estraneo al Consiglio stesso.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno cinque membri e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Specializzazione dispone delle somme assegnate dal Consiglio Generale ordinando al Segretario Generale i pagamenti nel limite delle somme stesse e in armonia del Bilancio preventivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 19°

Il Segretario Generale esegue le disposizioni impartitegli dal Consiglio Generale, dalla Giunta Esecutiva, dai Sindaci e per quanto concerne i pagamenti dai Presidenti di Specializzazione. Provvede in particolare: *a)* a redigere e conservare i verbali dell'Assemblee e delle riunioni di Consiglio e della Giunta Esecutiva; *b)* a diramare nei prescritti termini gli avvisi di convocazione per l'Assemblea, per il Consiglio, per la Giunta Esecutiva; *c)* a disimpegnare il servizio di tesoreria; *d)* a curare la regolare esazione dei contributi sociali; *e)* ad imprimere efficacia nei servizi sociali, in contatto coordinativo coi tre Segretari di Specializzazione.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 20°

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. I Sindaci effettivi debbono essere invitati alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Consiglio dei Sindaci vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti sociali, sull'Amministrazione del Patrimonio e attività sociali e sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 21°

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi eleggono nel suo seno un Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta al Collegio dei Proviviri di decidere con poteri di arbitro amichevole compositore le vertenze fra Soci, fra Soci e gli organi sociali e fra detti organi e i loro membri.

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 22°

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria, con la maggioranza di due terzi dei votanti. Le proposte di modifica possono esser fatte dal Presidente Generale, dal Consiglio Generale, o da almeno 50 (cinquanta) soci che sottoscrivano la proposta motivata. Le proposte, opportunamente illustrate debbono essere dal Consiglio Generale portate a conoscenza dei Soci almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Nel primo triennio di vita della Società la maggioranza necessaria per l'approvazione di modifiche allo Statuto è ridotta alla metà più uno dei votanti.

DURATA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 23°

La Società ha durata illimitata.

Lo scioglimento può esser deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata col voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà gli scopi ai quali devolvere il patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

ART. 24°

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed agli usi vigenti.

Rivista
della
Ortoflorofrutticoltura
Italiana



DIREZIONE AMM.NE: FACOLTÀ AGRARIA E FORESTALE CASCINE, FIRENZE

N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1953

ANNO 78.^{mo} - VOLUME XXXVII

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - GRUPPO IV